



CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE ICC (“Clausola”) (VERSIONE ESTESA - LONG FORM)

La forza maggiore, come motivo di esonero da responsabilità, è riconosciuta nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, anche se la sua disciplina presenta sostanziali differenze tra le differenti leggi nazionali. Per superare le difficoltà derivanti da questa situazione, le parti contraenti tendono a dettare una disciplina autonoma della forza maggiore, attraverso l’inclusione nei loro contratti di apposite clausole autosufficienti ed indipendenti dalle singole leggi nazionali. Nell’intento di assistere le parti nella redazione e negoziazione delle clausole di forza maggiore, la ICC ha predisposto due clausole standard equilibrate, e più precisamente una clausola estesa (long form) e una clausola abbreviata (short form).

La Clausola di Forza Maggiore ICC, nella sua formulazione estesa (long form) può essere inclusa nel testo del contratto oppure richiamata nello stesso come “Clausola di Forza Maggiore ICC 2020 (long form)”. Inoltre essa potrà costituire un utile punto di partenza per la predisposizione di una clausola ad hoc, che tenga conto delle specifiche esigenze delle parti.

Ove le parti preferiscano una clausola più stringata, più adatta ad essere inserita direttamente all’interno del contratto, esse potranno utilizzare la versione abbreviata (short form). La versione estesa potrà comunque rivelarsi utile all’interprete per colmare eventuali lacune della short form.

Quanto alla definizione della forza maggiore, la Clausola ICC intende raggiungere un compromesso tra la definizione generale della stessa, che precisa i requisiti che debbono essere presenti in ogni caso, da un lato e l’indicazione di eventi tipici dei quali si presume che siano fuori dal controllo delle parti e non prevedibili. Pertanto la Clausola di Forza Maggiore ICC contiene una definizione generale della forza maggiore (paragrafo 1) e una lista di eventi tipici di forza maggiore (paragrafo 3) di cui si presume che integrino i requisiti della della forza maggiore (paragrafo 3). Si raccomanda alle parti di esaminare la suddetta lista e verificare se vi siano eventi da eliminare o da inserire, in relazione alle loro specifiche esigenze.

La conseguenza principale della forza maggiore consiste nel fatto che la parte che la invoca con successo è esonerata dall’obbligo di adempiere e da qualsiasi responsabilità per danni a partire dal momento in cui si verifica l’evento (a condizione che la controparte ne sia informata tempestivamente) e, nel caso di impedimento temporaneo, fino a quando l’impedimento impedisce l’adempimento.

- 1. Definizione.** Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte che subisce l’evento (“la Parte Interessata”) provi:
- che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo,
 - che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto, e
 - che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.

Questa definizione della forza maggiore prevede una soglia più bassa dell’impossibilità di adempiere per poter invocare la clausola, come risulta dal riferimento al criterio di ragionevolezza nelle condizioni da (a) a (c) della clausola.

- 2. Inadempimento del terzo.** Quando una parte non esegua una o più delle sue obbligazioni contrattuali a causa dell'inadempimento di un terzo, incaricato dalla parte di eseguire in tutto o in parte il contratto, tale parte potrà invocare la Forza Maggiore solo nella misura in cui i requisiti di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti sia per la parte che per il terzo.

Questo paragrafo mira ad escludere che l'inadempimento di un terzo o subfornitore possa essere considerato di pèer sé come Forza Maggiore. La Parte Interessata deve dimostrare che i requisiti della Forza Maggiore sono soddisfatti anche relativamente all'inadempimento del terzo, al quale si applicherà anche la presunzione di cui al paragrafo 3.

- 3. Eventi presunti di Forza Maggiore.** In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti da una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 della presente clausola, mentre tale parte dovrà provare unicamente la sussistenza della condizione (c) del paragrafo 1.

La lista degli eventi presunti di Forza Maggiore include una serie circostanze tradizionalmente rientranti sotto forza maggiore. In presenza uno o più di questi eventi si presume che le condizioni della forza maggiore siano soddisfatte e che la Parte Interessata non sia tenuta a provare la sussistenza delle condizioni sub (a) e (b) del paragrafo 1 di questa clausola (e cioè che l'evento era fuori dal controllo e imprevedibile), lasciando alla controparte l'onere di provare il contrario. La parte che invoca la forza maggiore dovrà in ogni caso provare l'esistenza della condizione sub (c) e cioè che gli effetti dell'impedimento non potevano ragionevolmente essere evitati o superati.

- a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- d) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- e) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

Le parti possono aggiungere o togliere degli eventi dalla lista in vista di loro particolari esigenze, ad es, escludendo gli atti dell'autorità o restrizioni agli scambi commerciali, oppure—al contrario—includendo nell'elenco anche i conflitti sociali riguardanti unicamente la loro impresa. Va comunque tenuto presente che l'eventuale aggiunta alla lista di ulteriori eventi non esonera la parte dalla prova della sussistenza della condizione (c) del paragrafo 1.

- 4. Notifica.** La parte Interessata è tenuta a notificare senza ritardo alla controparte il verificarsi dell'evento.
- 5. Conseguenze della Forza Maggiore.** La parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell'evento non sia stata data tempestivamente, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. La controparte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione.

La funzione principale di questo paragrafo è di chiarire che la Parte Interessata è esonerata dall'obbligo di adempimento dei propri obblighi a partire dal momento in cui si verifica l'impedimento che inibisce l'esecuzione, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. Onde evitare che la Parte Interessata invochi la Forza Maggiore solo in un momento successivo (ad es. quando la controparte rivendica l'inadempimento), gli effetti della Forza Maggiore saranno posticipati, nel caso di notifica ritardata, fino al momento del ricevimento della comunicazione.

La controparte può sospendere l'adempimento delle proprie controprestazioni a partire dal momento in cui riceve la comunicazione dell'impedimento, nella misura in cui tali prestazioni riguardino le obbligazioni oggetto di Forza Maggiore, purché si tratti di obbligazioni che possono essere sospesei.

- 6. Impedimento temporaneo.** Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui al paragrafo 5 si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscono alla Parte Interessata l'adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte Interessata deve informare l'altra parte non appena l'impedimento cessa di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
- 7. Obbligo di mitigare gli effetti.** La Parte Interessata è tenuta ad adottare tutte le ragionevoli misure per limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
- 8. Risoluzione del contratto.** Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

Il presente paragrafo 8 detta un criterio generale per stabilire in ciascun caso quando l'impedimento diventa insostenibile e dà diritto alle parti di risolvere il contratto. Al fine di garantire maggiore certezza e prevedibilità, è stata prevista una durata massima di 120 giorni che potrà tuttavia essere modificata dalle parti in ogni momento in relazione alle loro particolari esigenze.

- 9. Arricchimento senza causa.** In caso di applicazione del paragrafo 8, e ove una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE ICC (“Clausola”)

(VERSIONE ABBREVIATA - SHORT FORM)

Questa clausola costituisce una versione abbreviata della Clausola Estesa di Forza Maggiore, che si limita a riportarne alcune disposizioni essenziali. Essa è destinata a coloro che intendono inserire nel loro contratto una clausola ben redatta e bilanciata, in grado di coprire gli aspetti più importanti che possono presentarsi in tale contesto

Gli utilizzatori devono quindi tener presente che la clausola ha, per sua stessa natura, uno scopo limitato e non copre necessariamente tutti gli aspetti che possono presentarsi in uno specifico contesto contrattuale. In presenza di situazioni di questo tipo si raccomanda alle parti di redigere una clausola specifica sulla base della versione estesa (Long Form).

1. Costituisce “Forza Maggiore” il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) che impedisca ad una parte di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte in questione provi: [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e [c] che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti da una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 della presente clausola: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; (vii) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.
3. La parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell'evento non sia stata data tempestivamente, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. La controparte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano alla Parte Colpita l'adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte Colpita deve informare l'altra parte non appena l'impedimento cessa di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

CLAUSOLA DI HARDSHIP ICC (“Clausola”)

Numerose leggi nazionali disciplinano situazioni di hardship, mediante norme intese a proteggere la parte svantaggiata nel caso di eventi che abbiano reso la prestazione più onerosa di quanto potesse essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, le soluzioni adottate nelle leggi nazionali possono variare sensibilmente da paese a paese. Quando la legge nazionale impone alle parti di rinegoziare il contratto e la rinegoziazione fallisce, le conseguenze del mancato raggiungimento di un accordo possono essere diverse: alcune leggi riconoscono alla parte svantaggiata unicamente la facoltà di risolvere il contratto, mentre altre prevedono che si possa chiedere al giudice o arbitro di adattare il contratto al mutamento delle circostanze.

Ove desiderino ottenere maggiore prevedibilità, le parti possono disciplinare direttamente questa situazione nel loro contratto, indipendentemente dalla legge applicabile allo stesso. La Clausola di Hardship ICC intende soddisfare tale esigenza attraverso una clausola standard che possa essere inserita nel testo del contratto.

Dal momento che una delle questioni più dibattute è se convenga attribuire ad un terzo (giudice o arbitro) il potere di adattare il contratto ove le parti non riescano a raggiungere una soluzione negoziata, la clausola prevede due diverse opzioni tra cui le parti possono scegliere: **adattamento o risoluzione.**

1. Una parte è tenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in presenza di circostanze che ne abbiano reso l'adempimento più oneroso di quanto poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto.
2. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1 della presente Clausola, ove una parte provi:
 - a) che l'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento fuori dal suo controllo di cui non era ragionevole attendersi che venisse preso in considerazione al momento della conclusione del contratto; e
 - b) che non avrebbe ragionevolmente potuto evitare o superare tale evento o i suoi effetti,le parti sono tenute, entro un ragionevole periodo di tempo dall'invocazione della presente Clausola, a negoziare delle nuove condizioni contrattuali che tengano ragionevolmente conto delle conseguenze di tale evento.

3A Risoluzione su iniziativa della parte	3B Adattamento o risoluzione da parte del giudice	3C Risoluzione da parte del giudice
Ove si applichi il paragrafo 2 della presente Clausola, ma le parti non siano state in grado di accordarsi come previsto in tale paragrafo, la parte che invoca la presente Clausola ha il diritto di risolvere il contratto, ma non può richiederne l'adattamento al giudice o all'arbitro senza il consenso dell'altra parte.	Ove si applichi il paragrafo 2 della presente Clausola, ma le parti non siano state in grado di accordarsi come previsto in tale paragrafo, ciascuna parte ha il diritto di richiedere al giudice o all'arbitro di adattare il contratto in modo da ristabilirne l'equilibrio o di dichiararne la risoluzione, ove opportuno.	Ove si applichi il paragrafo 2 della presente Clausola, ma le parti non siano state in grado di accordarsi come previsto in tale paragrafo, ciascuna parte potrà richiedere al giudice o arbitro di dichiarare la risoluzione del contratto.

Il paragrafo 3 disciplina la situazione in cui le parti non sono in grado di concordare condizioni contrattuali alternative. In questo caso si presentano principalmente due opzioni: risoluzione del contratto su iniziativa di una delle parti o adattamento o risoluzione ad opera del giudice o arbitro competente in caso al contratto. La alternativa A prevede che la parte che invoca la hardship possa risolvere il contratto di sua iniziativa.

L'alternativa B (consentita da varie leggi nazionali e dai Principi Unidroit) stabilisce che le parti possano richiedere al giudice o all'arbitro di adattare il contratto o di dichiararne la risoluzione. In questo caso il giudice/arbitro può decidere quale alternativa sia più appropriata, in particolare quando l'adattamento non sia ragionevolmente possibile.

Se le parti ritengono che l'alternativa B non sia opportuna, in quanto temono l'adattamento dell'equilibrio contrattuale ad opera di un terzo (arbitro o giudice), le parti possono scegliere le opzioni A o C. La prima opzione consente alla parte che invoca la hardship di risolvere il contratto di sua iniziativa—e la controparte potrà in seguito contestare l'eventuale illegittimità di tale decisione—mentre la seconda opzione (C) riconosce a ciascuna parte il diritto di chiedere al giudice o arbitro che dichiarino la risoluzione.

Nel caso in cui le parti optino per la soluzione che prevede l'adattamento del contratto potrà essere opportuno che l'arbitro o il giudice inviti le parti a presentare proposte sugli adattamenti richiesti, che potranno essere prese come punto di partenza per l'adattamento.

ABOUT THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)

The International Chamber of Commerce (ICC) is the institutional representative of more than 45 million companies in over 100 countries. ICC's core mission is to make business work for everyone, every day, everywhere. Through a unique mix of advocacy, solutions and standard setting, we promote international trade, responsible business conduct and a global approach to regulation, in addition to providing market-leading dispute resolution services. Our members include many of the world's leading companies, SMEs, business associations and local chambers of commerce.